

Autocertificazione della Valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08

Il Datore di lavoro delle imprese operanti con soci lavoratori e/o dipendenti subordinati è obbligato a valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi della propria attività, come previsto dall'art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 specificatamente previsti da disposizioni vigenti quali:

1. rischio da esposizione al rumore;
2. rischio di incendio;
3. rischio di esplosione;
4. rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
5. rischio per le lavoratrici in gravidanza ed allattamento;
6. rischio per i lavoratori minori e adolescenti;
7. rischio da esposizione ad agenti chimici;
8. rischio da esposizione ad agenti biologici;
9. rischio da esposizione a polveri di amianto;
10. rischio da esposizione a vibrazioni;
11. rischio da movimentazione manuale dei carichi;
12. rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali;
13. rischi legati all'esecuzione di lavori in appalto/subappalto;
14. presenza in azienda di lavoratori "somministrati" e "atipici";
15. presenza in azienda di lavoratori "migranti" (nati in altri paesi);
16. rischio da lavoro-stress correlato;
17. rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi;
18. lavoratrici in stato di gravidanza;
19. rischio da campi elettromagnetici;
20. rischio da radiazioni ionizzanti;
21. rischio elettrico;
22. rischio macchine/attrezzature;
23. rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori

Quanto premesso per invitare tutti i datori di lavoro, nella loro valutazione dei rischi, a porre attenzione all'aggiornamento della stessa sulla scorta dei dettami individuati da normative specifiche entrate in vigore con il D.Lgs. 81/2008.

Precisazione

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il Datore di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori (intesi come sommatoria di tutti i soggetti presenti all'interno dell'organigramma aziendale inclusi i titolari e soci) effettuano la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 sulla base di procedure standardizzate che dovranno essere elaborate entro e non oltre il 31 dicembre 2010 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, e che verranno recepite tramite decreto dei Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il

30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

N.B. di tale semplificazione non possono avvalersi le aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g): “[...]a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; [...]

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.”.

Tale semplificazione burocratica, pur prevista dalla vigente normativa, in caso di eventi infortunistici o in caso di insorgenza di malattie professionali, crea purtroppo una situazione estremamente critica per il datore di lavoro, soprattutto se indagato per il reato di lesioni personali colpose, in quanto allo stesso sarà difficile dimostrare quali siano stati gli strumenti ed i criteri con cui ha condotto la dovuta valutazione dei rischi. Qualora infatti il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare questa avvenuta valutazione, e sia poi ritenuto penalmente responsabile del danno subito dal lavoratore, potrà essere sottoposto ad azione di rivalsa da parte dell'INAIL nonché avere una richiesta di risarcimento in sede Civile da parte del lavoratore stesso.

Per tali situazioni appare essenziale la dimostrazione dell'esistenza, o inesistenza, delle condizioni di rischio, e delle azioni messe in atto al fine di ridurre lo stesso.

Gli strumenti proposti rappresentano una procedura che dovrebbe costituire il momento di base, molto spesso sufficiente a rispondere alla normativa vigente.

Si ricorda che in situazioni di rischio residuo elevato e comunque in tutte le **aziende con piu' di 10 lavoratori** è obbligatoria la redazione di un documento di valutazione completo.

**AUTOCERTIFICAZIONE DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI**
articolo 29 comma 5 del decreto legislativo n° 81/2008

Il sottoscritto: _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____
tel. _____ cell. _____
in qualità di (datore di lavoro/legale rappresentante/datore di lavoro
delegato/procuratore speciale/ecc.): _____
dell'azienda: _____
P. IVA: _____
sede Legale in: _____
via _____ n° _____
sede dell'unità produttiva in: _____
via _____ n° _____
attività svolta: _____

DICHIARA

di aver valutato, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/2008, i rischi connessi alle attrezzature di lavoro ed alle sostanze e ai preparati chimici impiegati, la sistemazione dei luoghi di lavoro, nonché tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, età, e provenienza da altri Paesi.

DICHIARA, inoltre che, all'esito della suddetta valutazione ha:

- individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali;
- programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE DEDICATA ALLA SICUREZZA

1 - Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Lo svolgimento dei compiti di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi è effettuato:

direttamente dal datore di lavoro secondo l'art. 34 del D. Lgs. 81/08 il quale dirige, verifica e controlla la gestione della sicurezza all'interno dell'azienda. La documentazione riguardante la sicurezza è opportunamente archiviata ed è gestita dal RSPP. Per lo svolgimento delle proprie mansioni il S.P.P. può disporre anche di consulenze esterne.

Altro: _____

2 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

è stato eletto internamente nella figura del Sig. _____ ed è consultato e coinvolto in tutti i passaggi ove ciò è previsto dalla normativa.

non è stato eletto e le sue attribuzioni verranno affidate al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale esterno RLST secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3 - Medico competente aziendale (se previsto)

E' stato designato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a, il dott. _____

Il medico competente non è stato nominato poiché l'azienda non è soggetta all'istituzione del servizio di sorveglianza sanitaria

4 - Consulenze, supporti, mezzi: _____

5 - Addetti antincendio emergenza evacuazione: _____

6 - Addetti primo soccorso _____

Data:.....

Il Datore di Lavoro